Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **959** DEL **30/12/2015**

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA PRODOTTO DALLA SIG. RA LEARDINI LUCIANA, DALLA SOC. MA.RI DI FERRETTI RIZZIERO & C. SNC E DALLA SOC BAGNI 88 RG 758/2002 - LIQUIDAZIONE A A SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI CON DGC N. 82/2002, A SEGUITO RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO CON DCC 82 DEL 29/12/2015.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SERVIZI DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mara Minardi

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2002 il Sindaco veniva autorizzato a costituirsi e a stare nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna dalla Sig. ra Leardini Luciana, dalla Soc. Ma.ri. Di Ferretti Rizziero & C. snc, e dalla Soc. Bagni 88 di Lodoli Milko & C. snc contro il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna e nei confronti del comune di Cattolica per l'annullamento del decreto della Soprintendenza di Ravenna datato 22 marzo 2002, che aveva annullato il provvedimento del Comune di Cattolica n. 11/2002 prot. 1550 del 22/01/2002 con cui veniva autorizzata, ai sensi dell'articolo 151 del D.lgs 490/99, l'installazione di una vasca idromassaggio nella zona di spiaggia n. 86-87-88, notificato in data 26/03/2002, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

ATTESO che il Comune, ritenuta la validità del proprio operato, aveva autorizzato il Sindaco a stare in giudizio ad adiuvandum appoggiando e sostenendo le argomentazioni evidenziate nel ricorso prodotto dalla Sig. ra Leardini Luciana, dalla Soc. Ma.ri. Di Ferretti Rizziero & C. snc, e dalla Soc. Bagni 88 di Lodoli Milko & C. snc

RILEVATO che il patrocinio legale del predetto procedimento giudiziario, iscritto al R.G. n. 759/2002, veniva affidato all'Avv. Gaetano Domenico Rossi con studio in Rimini Corso D'Augusto n. 100, autorizzando altresì il medesimo ad eleggere il proprio domicilio in Bologna, presso lo studio dell'Avv.to Carla Rossi;

RILEVATO che il predetto procedimento giudiziario, protrattosi per circa 12 anni, si è concluso con sentenza n. 14/2013 con la quale il T.A.R. ha respinto il ricorso, a spese compensate, allegata agli atti della presente;

RICORDATO che la citata deliberazione G.C. n. 82/2002 prevedeva per l'affidamento dell'incarico di patrocinio una spesa di € 1.581,00, interamente pagata in acconto come segue:

- quanto ad € 1.265,00 con mandato di pagamento n 2581 del 18/04/2003 a favore dell'Avv. Gaetano Domenico Rossi;
- quanto ad € 316,00 con mandato di pagamento n. 5034 del 10/08/2002 a favore dell'Avv. Carla Rossi;

CONSIDERATO che l'Avv. Gaetano Domenico Rossi per l'attività legale svolta, a seguito della conclusione del procedimento con sentenza n. 14/2013, ha chiesto la liquidazione a saldo di Euro 2.012,95 lordi (€ 1.586,50 + CPA 4%+ IVA 22% al netto dell'acconto parcella 38/2003 per Euro 1.033,50+ CPA 2% ed IVA 20%);

DATO ATTO che la differenza tra l'impegno di spesa assunto inizialmente e la somma definitiva da pagare, ad operazione conclusa, essendo particolarmente significativa, si configura come debito fuori bilancio così come affermato dalla Corte dei Conti – Regione Veneto, con il parere n. 7 del 26/03/2008, e dalla deliberazione n. 55/2013 della Corte dei Conti – Regione Liguria;

DATO ATTO inoltre che con delibera n. 82 del 29/12/2015 il Consiglio comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.lgs 267/2000 relativamente alla spesa per il saldo della citata parcella;

RILEVATO che le tariffe applicate dal legale sono congrue rispetto ai valori previsti dal tariffario vigente *"ratione temporis"*, e pertanto non si ritiene necessario trasmettere la parcella all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Rimini per farla opinare, al fine di non aggravare l'Amministrazione Comunale di ulteriori costi a proprio carico;

PRESO ATTO che l'incarico era stato regolarmente conferito ed il relativo impegno era stato assunto secondo la ordinaria procedura di spesa di cui all'art. 183 TUEL, seppure con un importo inferiore rispetto a quello necessario a soddisfare interamente la pretesa creditoria del professionista esterno;

RILEVATA, quindi, la necessità di assumere l'impegno di spesa di € 2.012,95 sul Cap. 440002 del bilancio di previsione 2015 – cod siope 1331;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi sono sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

VISTI:

- l'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002 n.289
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art.52 del vigente Regolamento di contabilità;

D E L I B E R A

1) – di impegnar e liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a seguito del riconoscimento della legittimità del debito cuori bilancio con DCC n. 82 del 29/12/2015, la somma di € 2.012,95 inclusa Iva e Cpa per il pagamento all'Avv. Gaetano Domenico Rossi del saldo delle competenze per l'incarico di patrocinio legale svolto nella causa citata;

2) - di imputare la spesa di € 2.012,95 sul Cap. 440002 "Spese per incarichi di patrocinio legale derivanti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio" del bilancio di previsione 2015 – cod. siope 1331;

3) di individuare nel sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *30/12/2015*

Firmato
MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)